



Provincia di Rimini

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Polizia Provinciale**

REGISTRO GENERALE nr. 547 Del 14-06-2023

**OGGETTO: ATTIVAZIONE DI UN PIANO DI CONTROLLO DEL CINGHIALE NEL
COMUNE DI VERUCCHIO, ATRCNI LOCALITA' DOGANA A TUTELA
DELLE COLTURE DELLE AZIENDE AGRICOLE GRASSI RAFFAELE E
STACCHINI PIERDOMENICO E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE
DEI COADIUTORI**

IL RESPONSABILE

COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 19 relativo al controllo della fauna selvatica;

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” ed in particolare l’art. 16, comma 3 relativo al Controllo delle specie di fauna selvatica il quale recita: *“I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall’art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all’uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica”*

VISTA la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” ed in particolare l’art. 40, comma 1 il quale recita: *“(…) le attività collegate all’attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica che restano confermati alle Province ed alla Città metropolitana di Bologna”;*

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 398 del 21/05/2019 di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area di posizione organizzativa di struttura denominata “Polizia Provinciale” prorogato con atto prot. n. 28590 del 31/12/2022 fino al 31/03/2023;

VISTO l’obiettivo di dettaglio 34.04 “Gestione dei piani di controllo della fauna selvatica e coordinamento dei c.d. coadiutori” collegato all’obiettivo di dettaglio 03.01.03 “piani di controllo della fauna selvatica” del Documento unico di Programmazione;



Provincia di Rimini

VISTO il regolamento del Corpo di Polizia Provinciale approvato con delibera di Giunta n. 290/01 e modificato con delibere n. 294/02 e 291/04, il quale all'art. 2 lettera c) individua tra i compiti e le funzioni l'effettuazione dei piani di controllo della fauna selvatica di cui all'art. 19 della L.157/92;

VISTA il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, approvato dall'Assemblea Legislativa regionale con deliberazione n. 179 del 06/11/2018, che individua nel cinghiale la specie con maggior impatto sulle produzioni agricole nonostante lo sforzo gestionale attuato negli anni in termini di prevenzione, attività di controllo ex art. 19 della legge n. 157/2 e prelievo venatorio ed evidenzia la necessità di ridurre il numero degli effettivi nelle popolazioni oggetto di gestione come misura per tenere sotto controllo gli effetti negativi della specie;

CONSIDERATO che il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 dispone, peraltro, obiettivi di non conservazione della specie cinghiale nei comprensori 1 e 2;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221, "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse", ed in particolare l'art. 7, comma 2 il quale vieta il foraggiamento di cinghiali ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo;

VISTO il piano di controllo regionale del cinghiale 2021-2026 approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1973 del 22/11/2021 e, nello specifico, il punto 3.2 il quale dispone che la Provincia autorizza e coordina i coadiutori e definisce le modalità di comunicazione ed esito delle uscite e il punto 3.3 relativo alle attivazioni delle azioni di controllo;

CONSIDERATO che nel suddetto piano di controllo approvato dalla Regione, previo parere positivo dell'ISPRA, si dà atto che si deve ritenere già assolto l'obbligo di cui all'art. 19 della legge n. 157/92 di intervenire prioritariamente con metodi ecologici, autorizzando, quindi, i piani di abbattimento, così come previsto dal medesimo articolo, a causa del continuo e forte impatto del cinghiale in ambito regionale nonostante l'applicazione pluriennale massiva dei presidi per la prevenzione dei danni agricoli;

PRESO ATTO che spetta alla Provincia autorizzare e coordinare i coadiutori ma anche i proprietari o conduttori di terreni che presentino apposita istanza nonché definire le modalità di comunicazione preventiva ed esito delle uscite dei coadiutori, come previsto dal punto 3.2 del vigente piano regionale di controllo del cinghiale;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale E-R n. 1104 del 1° luglio 2005 di approvazione delle nuove direttive alle Province in materia di corsi di preparazione alla gestione faunistica di cui alla L.R. n. 8/94 art. 16 comma 3, la quale al capoverso dell'allegato afferma che: "*Le Province (...) istituiscono appositi Albi o Elenchi*" e al punto 3 afferma che: "*Il superamento della prova d'esame da parte dell'aspirante coadiutore comporta il rilascio, da parte della Provincia, della specifica qualifica*



Provincia di Rimini

acquisita, nonché l’inserimento nell’apposito Albo od Elenco”, ed inoltre afferma che: “Per quanto attiene ai piani di prelievo e di abbattimento rivolti esclusivamente agli ungulati, le Province si avvalgono di cacciatori di ungulati con metodi selettivi, abilitati attraverso gli appositi corsi di cui al vigente Regolamento sulla gestione venatoria degli ungulati”;

VISTA la determinazione n. 5037 del 05/04/2017 del dirigente regionale dello Servizio Territoriale Caccia e Pesca di Rimini con la quale vengono istituiti elenchi di coadiutori operanti nel territorio della Provincia di Rimini;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Rimini n. 131 del 22/12/2021 avente ad oggetto: “Istituzione dell’Elenco provinciale dei coadiutori abilitati all’effettuazione dei piani di controllo alla fauna selvatica” approvato in attuazione della D.G.R. n. 1101/2005 e D.G.R. n. 1974/2021, il quale fa propri gli elenchi regionali esistenti;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 16-bis della legge regionale n. 8/941 “la scelta della destinazione degli animali catturati o abbattuti nell’ambito del controllo delle specie di fauna selvatica di cui al comma 2 dell’art. 19 della legge statale spetta alla Regione”;

VISTA l’ordinanza del Presidente della giunta Regionale n. 82 del 19/05/2022, “Provvedimenti urgenti per la prevenzione della peste suina africana e in particolare il punto 4 del dispositivo;

DATO ATTO dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 34/CSR del 25 marzo 2021, relativa all’igiene della produzione di carni di selvaggina selvatica;

VISTA la determinazione regionale n. 15856 del 29/11/2007 avente ad oggetto: “Indicazioni tecniche per la commercializzazione di carni di selvaggina abbattuta in attuazione della D.G.R. 970/2007”;

VISTO il piano regionale di monitoraggio della fauna selvatica 2022-2023 e, in particolare, l’allegato 5 il quale prevede l’obbligo degli esami per la trichinella per tutti i cinghiali abbattuti con l’utilizzo del modulo di cui all’allegato 1 del medesimo piano;

VISTA la comunicazione via e-mail, prot. n. 13076 del 17/06/2022, con la quale la Responsabile dell’Ufficio regionale Pianificazione faunistica e osservatorio per la gestione della fauna Selvatica Dott.sa Zanni M.L. precisava che fatti salvi i controlli sanitari previsti, chi abbatte il cinghiale in piano di controllo può utilizzarlo per autoconsumo, cessione diretta o consegnarlo ad un centro di lavorazione;

VISTO il piano regionale di interventi urgenti per la lotta e l’eradicazione della Peste suina africana (PRIU) approvato con D.G.R. n. 1372 del 01/08/2022, il quale prevede necessariamente l’incremento degli abbattimenti di cinghiali rispetto alla media degli ultimi 4 anni al fine di ridurre la popolazione;



Provincia di Rimini

Vista la comunicazione prot. n. 4165 del 24/02/2023 con la quale l'ATC RN 1 chiedeva l'attivazione di un piano di controllo del cinghiale per limitare i danni subiti dalle produzioni agricole dell'Azienda Lombi Alessandro di Villa Verucchio;

VISTA la richiesta prot. n. 12422 del 13/06/2023 con la quale l'ATCRN1 chiedeva l'attivazione di un piano di controllo del cinghiale a tutela delle colture agricole delle Aziende Grassi Raffaele e Stacchini Pierdomenico in Comune di Verucchio nei pressi di Via Gualdo e Via Lazzara in località Dogana;

PRESO ATTO della disponibilità del capo distretto per la caccia di selezione al cinghiale Sig. Chiodi Stefano;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso all'ATCRN1 e al referente della Macroarea Nord G.G.V. Paganelli Paolo sentito telefonicamente in data 14/06/2023;

CONSIDERATO che la presenza di gruppi di cinghiali concerne aree a ridosso di zone urbanizzate e su cui sono presenti molte strade pubbliche e tenuto conto sia dell'esigenza di tutelare le colture presenti in zona sia di dare attuazione alla D.G.R. n. 1372 del 01/08/2022 richiedente l'incremento degli abbattimenti al fine di ridurre la popolazione di cinghiali per prevenire la Peste suina africana;

RITENUTO opportuno attivare un piano di controllo del cinghiale e autorizzare i coadiutori di cui all'Elenco Provinciale e Regionale ad effettuarli, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1973/2021, nel Comune di Verucchio, Via Lazzara e Via Gualdo nel territorio dell'ATCRN1, ove insistono i terreni agricoli delle aziende agricole Grassi Raffaele e Stacchini Pierdomenico;

DATO ATTO che conformemente a quanto disposto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023, il sottoscritto dichiara, in relazione al procedimento amministrativo di cui al presente atto, di non trovarsi in conflitto, anche potenziale, di interessi;

DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2002 n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 dicembre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10.10.2012 N. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7.12.2012;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2002 n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";



Provincia di Rimini

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto della Provincia di Rimini;

DISPONE

- 1) Di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa ed in particolare quanto previsto dalla D.G.R. n. 1973 del 22/11/2021;
- 2) Di attivare opportuno piano di controllo del cinghiale e contestualmente autorizzare i coadiutori di cui all’Elenco Provinciale e Regionale ad effettuarli nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1973/2021 nel territorio dell’ATC RN1, nel Comune di Verucchio, nei pressi di Via Lazzara e Via Gualdo, ove insistono i terreni agricoli delle aziende agricole Grassi Raffaele e Stacchini Pierdomenico;
- 3) Che il referente per le azioni di controllo sia individuato nel referente della Macroarea Nord G.G.V. Paganelli Paolo, e le azioni potranno essere coordinate anche dal capo distretto Sig. Chiodi Stefano, il quale dovrà inviare la comunicazione di cui al successivo punto 5 anche al Referente della Macro Area e assicurare che gli interventi si svolgano senza rischi per la sicurezza;
- 4) Che ogni singolo coadiutore ha l’obbligo di essere in possesso di una assicurazione a copertura di eventuali infortuni subiti o per i danni che gli stessi possono provocare a persone terze o cose nell’esercizio dell’attività di controllo;
- 5) Che il coadiutore/i che interverrà dovrà preventivamente comunicare ogni singolo intervento via e-mail alla Polizia Locale Provinciale di Rimini (pianidicontrollo@provincia.rimini.it) e alla Stazione dei Carabinieri Forestale competente per territorio utilizzando la modulistica di cui al provvedimento n. 3/22 e n. 504/22 del sottoscritto;
- 6) Che il referente dovrà garantire il rispetto di tutto quanto previsto nella D.G.R. n. 1973/2021;
- 7) Che la presente autorizzazione è valida fino al **31 luglio 2023**;

Il Comandante
Dott. Maurizio Guidi

Rimini, 14-06-2023

Il Responsabile
Maurizio Guidi



Provincia di Rimini

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate